C/2024/1048

9.2.2024

# Parere del Comitato europeo delle regioni — Quadro anticorruzione dell'UE

(C/2024/1048)

**Relatore generale:** Jean-Luc VANRAES (BE/Renew Europe), consigliere comunale di Uccle

**Testi di riferimento:**

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio

COM(2023) 234 final

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale sulla lotta alla corruzione

JOIN(2023) 12 final

## I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

### COM(2023) 234 final

### Emendamento 1

Considerando 24

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| I parlamentari e gli altri funzionari pubblici possono godere dell'immunità o della tutela giurisdizionale da indagini o dall'azione penale, che contribuisce a rafforzarne l'indipendenza proteggendoli da denunce infondate, specie in relazione alle opinioni o ai voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Tuttavia dette immunità possono ostacolare l'efficacia delle indagini e del perseguimento dei reati di corruzione, compromettendo fra l'altro l'accertamento, l'indagine o l'azione penale nei confronti di altre persone che non godono di immunità e che possono aver partecipato al reato. Inoltre applicare l'immunità in mancanza di procedure adeguate per revocarla qualora vi siano motivi per sospettare la partecipazione ad atti criminali compromette la credibilità delle istituzioni pubbliche. Dovrebbe pertanto essere raggiunto un giusto equilibrio tra, da un lato, le immunità o i privilegi giurisdizionali concessi ai funzionari pubblici per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, dall'altro la possibilità di indagare, perseguire e giudicare efficacemente i reati di corruzione. | I parlamentari e gli altri funzionari pubblici possono godere dell'immunità o della tutela giurisdizionale da indagini o dall'azione penale, che contribuisce a rafforzarne l'indipendenza proteggendoli da denunce infondate, specie in relazione alle opinioni o ai voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Tuttavia dette immunità possono ostacolare l'efficacia delle indagini e del perseguimento dei reati di corruzione, compromettendo fra l'altro l'accertamento, l'indagine o l'azione penale nei confronti di altre persone che non godono di immunità e che possono aver partecipato al reato. Inoltre applicare l'immunità in mancanza di procedure adeguate per revocarla qualora vi siano motivi per sospettare la partecipazione ad atti criminali compromette la credibilità delle istituzioni pubbliche. Dovrebbe pertanto essere raggiunto un giusto equilibrio tra, da un lato, le immunità o i privilegi giurisdizionali concessi ai funzionari pubblici per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, dall'altro la possibilità di indagare, perseguire e giudicare efficacemente i reati di corruzione***, se e nella misura in cui ciò sia conforme al sistema giuridico e costituzionale dello Stato membro interessato***. |

**Motivazione**

Tali norme devono sempre rispettare le strutture politiche e costituzionali degli Stati membri.

**Emendamento 2**

Considerando 33

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Per combattere efficacemente la corruzione è indispensabile uno scambio di informazioni efficiente tra le autorità competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di corruzione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni siano scambiate in modo efficace e tempestivo, conformemente al diritto nazionale e dell'Unione. La presente direttiva, che intende stabilire definizioni comuni dei reati di corruzione, dovrebbe fungere da parametro di riferimento per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali competenti ai sensi delle direttive (UE) XX/2023[52], (UE) 2019/1153[53] e (UE) 2016/681[54] del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (UE) 2018/1240[55], (UE) 2018/1862[56] e (UE) 603/2013[57] del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione 2008/633/GAI del Consiglio[58]. | Per combattere efficacemente la corruzione è indispensabile uno scambio di informazioni efficiente tra le autorità competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di corruzione. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni siano scambiate in modo efficace e tempestivo ***tra le autorità federali, statali, regionali e locali competenti all'interno di uno Stato membro, nonché tra queste autorità e quelle di altri Stati membri,*** conformemente al diritto nazionale e dell'Unione. La presente direttiva, che intende stabilire definizioni comuni dei reati di corruzione, dovrebbe fungere da parametro di riferimento per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali competenti ai sensi delle direttive (UE) XX/2023[52], (UE) 2019/1153[53] e (UE) 2016/681[54] del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (UE) 2018/1240[55], (UE) 2018/1862[56] e (UE) 603/2013[57] del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione 2008/633/GAI del Consiglio[58]. |

**Motivazione**

Un approccio integrato alla lotta contro la corruzione richiede uno scambio di informazioni fluido non solo tra gli Stati membri, ma anche all'interno di quegli Stati membri nei quali i governi o le amministrazioni regionali o locali sono investiti di competenze in questo campo, nonché tra tali governi o amministrazioni a livello subnazionale di Stati membri diversi, in particolare per i casi di corruzione transfrontaliera.

**Emendamento 3**

Articolo 2

Definizioni

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti: | Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti: |
| 1. «prevenzione della corruzione»: l'individuazione e eliminazione delle cause e condizioni della corruzione mediante lo sviluppo e l'attuazione di un sistema di misure appropriate e la dissuasione dagli atti connessi alla corruzione; | 1. «prevenzione della corruzione»: l'individuazione e eliminazione delle cause e condizioni della corruzione mediante lo sviluppo e l'attuazione di un sistema di misure appropriate e la dissuasione dagli atti connessi alla corruzione; |
| 2. «beni»: fondi o beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi; | 2. «beni»: fondi o beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi; |

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| 3. «funzionario pubblico»: | 3. «funzionario pubblico»: |
| a) funzionario dell'Unione o funzionario nazionale di uno Stato membro o paese terzo; | a) funzionario dell'Unione o funzionario nazionale di uno Stato membro o paese terzo***, nominato o eletto, in via permanente o temporanea, retribuito o non retribuito;*** |
| b) qualsiasi altra persona a cui siano state assegnate e che eserciti funzioni di pubblico servizio ***negli Stati membri*** o ***in paesi terzi, per un'organizzazione internazionale o per un organo giurisdizionale internazionale***; | b) qualsiasi altra persona a cui siano state assegnate e che eserciti funzioni di pubblico servizio ***in uno Stato membro*** o ***in un paese terzo***, ***investita di pubblici poteri o soggetta al controllo o alla vigilanza di autorità pubbliche***; |
| | c) ***qualsiasi persona in servizio presso imprese di proprietà statale o di proprietà dei governi e amministrazioni regionali o locali, o presso fondazioni per la gestione di beni e società private che svolgono funzioni di pubblico servizio;*** |
| | d) ***qualsiasi altra persona a cui siano state assegnate e che eserciti funzioni di pubblico servizio per un'organizzazione internazionale o per un organo giurisdizionale internazionale;*** |
| 4. «funzionario dell'Unione»: | 4. «funzionario dell'Unione»: |
| a) membro di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione e del relativo personale assimilato ai funzionari dell'Unione; | a) membro di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione e del relativo personale assimilato ai funzionari dell'Unione; |
| b) funzionario o altro agente assunto per contratto dall'Unione ai sensi dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio («statuto dei funzionari»); | b) funzionario o altro agente assunto per contratto dall'Unione ai sensi dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio («statuto dei funzionari»); |
| c) persona distaccata da uno Stato membro o da qualsiasi organismo pubblico o privato presso l'Unione, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell'Unione; | c) persona distaccata da uno Stato membro o da qualsiasi organismo pubblico o privato presso l'Unione, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell'Unione; |
| 5. «funzionario nazionale»: qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale, nominata o eletta, in via permanente o temporanea, retribuita o non retribuita, indipendentemente dalla sua anzianità. Ai fini della presente direttiva è considerato funzionario nazionale chiunque eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale; | 5. «funzionario nazionale»: qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale, nominata o eletta, in via permanente o temporanea, retribuita o non retribuita, indipendentemente dalla sua anzianità. Ai fini della presente direttiva è considerato funzionario nazionale chiunque eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale; |

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| 6. «violazione di un dovere»: almeno qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un'obbligazione legale o, se del caso, una violazione di normative professionali o di istruzioni professionali applicabili nell'ambito dell'attività di una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per conto di un'entità del settore privato; | 6. «violazione di un dovere»: almeno qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un'obbligazione legale o, se del caso, una violazione di normative professionali o di istruzioni professionali applicabili nell'ambito dell'attività di una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per conto di un'entità del settore privato; |
| 7. «persona giuridica»: qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche; | 7. «persona giuridica»: qualsiasi entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche; |
| 8. «funzionari di alto livello»: i capi di Stato, i capi di governo centrale e regionale, i membri del governo centrale e regionale, nonché altre persone di nomina politica che ricoprono cariche pubbliche di alto livello, quali viceministri, sottosegretari di Stato, capi e membri di gabinetto di un ministro e alti funzionari politici, membri di camere parlamentari, membri dei più alti organi giurisdizionali, quali le corti costituzionali e supreme, e membri delle istituzioni superiori di controllo. | 8. «funzionari di alto livello»: i capi di Stato, i capi di governo centrale e regionale, i membri del governo centrale e regionale, nonché altre persone di nomina politica che ricoprono cariche pubbliche di alto livello, quali viceministri, sottosegretari di Stato, capi e membri di gabinetto di un ministro e alti funzionari politici, membri di camere parlamentari, membri dei più alti organi giurisdizionali, quali le corti costituzionali e supreme, e membri delle istituzioni superiori di controllo. |

**Motivazione**

L'emendamento allinea le definizioni dell'articolo 2 al considerando (9) della proposta di direttiva.

**Emendamento 4**

Articolo 5

Risorse

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché alle autorità nazionali responsabili dell'accertamento, dell'indagine, del perseguimento o del giudizio in relazione ai reati di cui alla presente direttiva sia garantita la costante disponibilità di personale qualificato in numero sufficiente e delle risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per l'efficace esercizio delle funzioni connesse all'attuazione della presente direttiva. | Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché alle autorità nazionali, regionali e locali responsabili dell'accertamento, dell'indagine, del perseguimento o del giudizio in relazione ai reati di cui alla presente direttiva sia garantita la costante disponibilità di personale qualificato in numero sufficiente e delle risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per l'efficace esercizio delle funzioni connesse all'attuazione della presente direttiva. |

**Motivazione**

L'emendamento punta a prendere in considerazione il fatto che in alcuni Stati membri le competenze menzionate sono devolute ai livelli subnazionali di governo.

**Emendamento 5**

Articolo 7

Corruzione nel settore pubblico

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta seguente***, se intenzionale:*** | Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta seguente: |
| a) il fatto di promettere, offrire o concedere a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura ***per*** il funzionario stesso o ***per*** un terzo***, affinché*** il funzionario pubblico compia o ometta ***un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste*** (corruzione attiva); | a) il fatto di promettere, offrire o concedere a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura ***a beneficio del*** funzionario stesso o ***di*** un terzo ***con l'intento di indurre*** il funzionario pubblico ***a svolgere o astenersi dallo svolgere le sue funzioni ufficiali o qualsiasi atto proprio dell'esercizio delle sue funzioni ufficiali in violazione dei suoi doveri d'ufficio*** (corruzione attiva); |
| b) il fatto che un funzionario pubblico solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, ***un vantaggio o la promessa di un vantaggio di qualsiasi natura per sé o per*** un terzo, ***per compiere o omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste*** (corruzione passiva). | b) il fatto che un funzionario pubblico solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, ***un vantaggio di qualsiasi natura, o ne accetti la promessa***, ***a beneficio del funzionario stesso*** o ***di*** un terzo, ***in cambio del fatto che il funzionario pubblico svolga le sue funzioni ufficiali o si astenga dal loro svolgimento o da quello di qualsiasi atto proprio dell'esercizio delle sue funzioni ufficiali in violazione dei suoi doveri d'ufficio*** (corruzione passiva). |

**Motivazione**

L'emendamento intende chiarire le definizioni sul piano linguistico, tenendo conto delle diverse versioni linguistiche dei testi giuridici su cui sono basate, ossia l'articolo 3 della Convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e l'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio [1] relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

**Emendamento 6**

Articolo 8

Corruzione nel settore privato

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano punibili come reato le condotte seguenti, se intenzionali e poste in atto nell'ambito di attività economiche, finanziarie o commerciali: | Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano punibili come reato le condotte seguenti, se intenzionali e poste in atto nell'ambito di attività economiche, finanziarie o commerciali: |

[1] Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| a) il fatto di promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura a una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per un'entità del settore privato, ***per*** detta persona o ***per*** un terzo, ***affinché*** detta persona ***compia*** o ***ometta*** un ***atto in*** violazione dei suoi doveri (corruzione attiva); | a) il fatto di promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura a una persona che svolge a qualsiasi titolo funzioni direttive o lavorative per un'entità del settore privato, ***a beneficio di*** detta persona o ***di*** un terzo ***con l'intento di indurre*** detta persona ***a compiere*** un atto ***in violazione dei suoi doveri o a omettere tale atto*** in violazione dei suoi doveri (corruzione attiva); |
| b) il fatto che una persona solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio o la promessa di un indebito vantaggio di qualsiasi natura ***per sé*** o ***per*** un terzo, ***al fine di compiere o omettere*** un atto in violazione dei propri doveri nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative a qualsiasi titolo per un'entità del settore privato (corruzione passiva). | b) il fatto che una persona solleciti o riceva, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio o ***accetti*** la promessa di un indebito vantaggio di qualsiasi natura ***a beneficio di detta persona*** o ***di*** un terzo, ***in cambio del fatto che la persona in questione compia*** un atto in violazione dei propri doveri nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative a qualsiasi titolo per un'entità del settore privato***, o ometta lo svolgimento di un atto in violazione dei propri doveri*** (corruzione passiva). |

**Motivazione**

L'emendamento intende chiarire le definizioni sul piano linguistico, tenendo conto delle diverse versioni linguistiche del testo giuridico su cui sono basate, ossia la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio ([2]), del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

**Emendamento 7**

Articolo 15 *bis* (nuovo)

Divieto di grazia e di amnistia

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| | ***In conformità del principio di sussidiarietà, gli Stati membri adottano le misure necessarie per dare definizioni chiare dei provvedimenti di «grazia», «amnistia» e «indulto/sconto di pena» per i reati di cui alla presente direttiva, e stabiliscono i meccanismi e le circostanze che disciplinano l'applicazione di tali provvedimenti.*** |

**Motivazione**

Conformemente al principio di sussidiarietà, rientra nelle competenze degli Stati membri determinare l'applicazione dei provvedimenti citati.

**Emendamento 8**

Articolo 19

Privilegi o immunità dalle indagini e dall'azione penale sui reati di corruzione

| Testo proposto dalla Commissione europea | Emendamento del CdR |
|---|---|
| ***Gli*** Stati membri prendono le misure necessarie affinché i privilegi o le immunità dalle indagini e dall'azione penale concessi ai funzionari nazionali per i reati di cui alla presente direttiva possano essere revocati secondo un processo obiettivo, imparziale, efficace e trasparente prestabilito per legge, basato su criteri chiari, che si concluda in tempi ragionevoli. | ***Nei casi in cui ciò sia compatibile con il loro ordinamento giuridico e con i loro principi costituzionali, gli*** Stati membri prendono le misure necessarie affinché i privilegi o le immunità dalle indagini e dall'azione penale concessi ai funzionari nazionali per i reati di cui alla presente direttiva possano essere revocati secondo un processo obiettivo, imparziale, efficace e trasparente prestabilito per legge, basato su criteri chiari, che si concluda in tempi ragionevoli. |

([2]) GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54.

**Motivazione**

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del TUE, le misure in questione devono sempre rispettare le strutture politiche e costituzionali degli Stati membri.

II. **RACCOMANDAZIONI POLITICHE**

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1. sottolinea che la lotta alla corruzione è fondamentale per la salvaguardia dello Stato di diritto. Fa presente che, secondo la più recente indagine speciale Eurobarometro ([3]) sulla corruzione, quasi tre quarti degli europei (74 %) ritengono che la corruzione sia presente nelle istituzioni pubbliche nazionali del proprio paese, e il 73 % degli europei ritiene che la corruzione sia presente nelle istituzioni pubbliche locali o regionali del proprio paese;

2. chiede che la minaccia rappresentata dalla corruzione sia affrontata a tutti i livelli di governance, e dunque a livello locale, regionale, nazionale e dell'UE, dato che i cittadini si aspettano che i pubblici funzionari si conformino a standard elevati di probità. Avverte che gli episodi di corruzione a livello dell'Unione minano gravemente la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE;

3. sottolinea che ogni Stato membro ha sottoscritto impegni in tal senso al momento della sua adesione all'Unione europea, in quanto istituzioni democratiche stabili e ben funzionanti, l'indipendenza del potere giudiziario, il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata sono tutte condizioni preliminari previste dal requisito relativo al rispetto dello Stato di diritto che fa parte dei «criteri di Copenaghen» in base ai quali vengono valutati tutti i paesi candidati all'adesione all'UE;

4. ribadisce che la corruzione rappresenta una grave minaccia per la governance locale e regionale e la democrazia in Europa, e che la lotta alla corruzione è essenziale per salvaguardare i valori democratici europei oltre che per tutelare il corretto funzionamento e la crescita del mercato unico europeo;

5. osserva che chi risiede in regioni con un tasso più elevato di corruzione sperimentata, a parità di tutte le altre condizioni, lamenta, in media, un grado minore di soddisfazione nella vita. Riconosce che la corruzione ha un impatto significativo sulle regioni meno sviluppate, dato che ne ostacola i progressi e ne aggrava le disuguaglianze, e sottolinea che in tali regioni occorre intraprendere iniziative mirate in materia di lotta alla corruzione al fine di promuovere lo sviluppo sociale ed economico;

6. approva l'obiettivo generale della proposta di direttiva anticorruzione presentata dalla Commissione europea, volto ad armonizzare la legislazione in materia in tutti gli Stati membri. La proposta rispecchia correttamente il disposto dell'articolo 83 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che considera la corruzione un «euroreato» o un «reato riconosciuto dall'UE», vale a dire una forma di criminalità particolarmente grave che presenta una dimensione transnazionale, nel qual caso l'UE può, in determinate circostanze, adottare norme minime in materia. La dimensione transfrontaliera della corruzione e l'evidente disparità dell'ambito di applicazione del diritto penale nei vari Stati membri richiedono un coordinamento rafforzato e la definizione di norme comuni in tutta l'UE. Riconosce altresì che il pieno recepimento e attuazione della direttiva nel diritto penale nazionale dei singoli paesi UE sarà un processo difficile e richiederà molto tempo;

7. ritiene che, dato che la corruzione mina la democrazia europea e l'integrità delle elezioni a tutti i livelli di governo, si debba accogliere con favore la proposta, formulata nella direttiva, di comminare una sanzione supplementare sotto forma di privazione del diritto di eleggibilità sulla base di una definizione comune di corruzione in tutta l'UE, soprattutto perché tale proposta prevede soltanto che il legislatore nazionale prenda in considerazione la possibilità di comminare le sanzioni e misure supplementari o alternative di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva;

8. esprime la convinzione che, per via della dimensione transnazionale della corruzione e del legame sempre più forte di tale fenomeno con la criminalità organizzata transfrontaliera, e tenuto conto della legislazione dell'UE già in vigore, un'azione a livello dell'Unione sia più idonea di azioni intraprese dai singoli Stati membri. Pertanto, la proposta appare compatibile con il principio di sussidiarietà. Inoltre, essa è conforme al principio di proporzionalità dato che si limita a quanto è necessario e proporzionato per prevenire e combattere efficacemente la corruzione e per attuare gli obblighi e le norme internazionali. Considerato poi che la proposta assume la forma di una direttiva, essa lascia agli Stati membri un margine di manovra sufficiente riguardo alla sua attuazione;

([3]) Indagine Eurobarometro 2023 sull'atteggiamento dei cittadini nei confronti della corruzione nell'UE, luglio 2023 (https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2658).

9. sottolinea che esistono già strumenti globali a livello internazionale, europeo e nazionale per la lotta alla corruzione, la cui efficacia continua però a essere frenata da lacune in termini di attuazione e applicazione e da ostacoli nel campo della cooperazione, che è quello dove è necessario intensificare gli sforzi;

10. sottolinea l'importanza di un recepimento tempestivo della direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità ([4]) negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'obbligo per le imprese di comunicare fattori di governance quali l'etica degli affari e la cultura aziendale, comprese le loro misure contro la corruzione attiva e passiva e la protezione degli informatori. Riconosce il ruolo fondamentale dei programmi educativi, di riqualificazione professionale e di miglioramento delle competenze nel promuovere i valori etici e l'integrità e nel sensibilizzare i cittadini alla lotta contro la corruzione, e chiede di investire di più nelle iniziative educative volte a favorire una cultura dell'integrità e dell'assunzione di responsabilità;

11. sostiene gli sforzi per diffondere le buone pratiche attuate da numerose regioni o amministrazioni locali, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, le norme di trasparenza, la dichiarazione della situazione patrimoniale, la prevenzione dei conflitti d'interessi, l'applicazione di sanzioni in caso di conflitti d'interessi e il controllo della spesa pubblica. Insiste, in proposito, sull'importanza dell'accesso del pubblico ai documenti quale modo per rafforzare la trasparenza e l'assunzione di responsabilità;

12. richiama l'attenzione sulla stretta cooperazione che intrattiene con il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa in materia di lotta alla corruzione, che ha portato, ad esempio, all'organizzazione in passato di un convegno congiunto sul ruolo degli enti regionali e locali nella prevenzione della corruzione e nella promozione della buona governance;

13. indica il codice europeo di condotta per tutti i soggetti coinvolti nella governance locale e regionale, adottato dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, quale ottimo esempio di come fare della lotta alla corruzione una priorità a lungo termine per gli enti locali e regionali e le loro associazioni; e pone in evidenza la risoluzione 433 (2018) ([5]) in cui il Congresso invita gli enti locali e regionali ad adottare anch'essi questo codice o a elaborare e promuovere codici di condotta analoghi;

14. chiede di poter promuovere e seguire insieme al Congresso l'attuazione di tale codice attraverso un dialogo annuale e una relazione di follow-up quale efficace strumento per il monitoraggio della lotta alla corruzione;

15. raccomanda agli enti locali e regionali di riflettere sui quadri di cui dispongono attualmente in materia di etica e integrità e sul ricorso a tutta una serie di attività e strumenti al fine di combattere più efficacemente le potenziali pratiche corruttive e di garantire ai cittadini standard etici elevati;

16. invita gli enti locali e regionali a trarre ispirazione dal codice e dagli orientamenti proposti dal Congresso e a elaborare o rivedere le loro strategie e i loro codici di condotta nel campo della lotta alla corruzione in materia, tra l'altro, di trasparenza e metodi aperti di governance, prevenzione dei conflitti d'interessi e del clientelismo attraverso la compilazione e la conservazione di registri degli interessi finanziari e non finanziari dei funzionari pubblici, una chiara protezione degli informatori allo scopo di incoraggiare le segnalazioni, nonché la lotta al nepotismo, al clientelismo o al favoritismo, garantendo la piena trasparenza delle procedure di appalto pubblico e prevenendo l'abuso di risorse amministrative durante le campagne elettorali;

17. sottolinea che nel processo di allargamento l'allineamento al diritto vigente dell'Unione, il rispetto dello Stato di diritto e le riforme anticorruzione determinano in larga misura il ritmo di avanzamento dei paesi candidati verso l'adesione all'UE. Gli enti locali e regionali dei paesi candidati dovrebbero dare priorità all'adozione di proprie strategie di lotta alla corruzione e promuovere standard elevati di integrità e trasparenza negli organismi pubblici di cui hanno la gestione e il controllo;

18. segnala che i lavori di edilizia legati allo sviluppo urbano, la gestione dei rifiuti e quella dei porti (compresa la minaccia di corruzione connessa al traffico di stupefacenti) come pure gli appalti pubblici sono tra i settori più esposti alla corruzione a livello locale e devono formare oggetto di un'attenzione specifica per mezzo di strategie anticorruzione mirate. Chiede che negli Stati membri vengano istituiti portali online accessibili e di facile uso nei quali sia possibile consultare informazioni esaustive sugli appalti pubblici, sui bilanci e sulle spese a livello locale e regionale, favorendo così la trasparenza e consentendo ai cittadini di controllare l'utilizzo dei fondi pubblici;

---

([4]) Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).

([5]) https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016808ee82c

19. elogia gli sforzi che gli enti locali e regionali intraprendono oggi per prevenire la corruzione e infondere fiducia nella democrazia e nello Stato di diritto nelle comunità di tutta l'Unione europea, attraverso, ad esempio, l'istituzione di commissioni per l'integrità, la promozione delle buone pratiche, della trasparenza e dell'assunzione di responsabilità, il monitoraggio e la verifica delle pratiche in materia di investimenti e di appalti, la digitalizzazione dei flussi di lavoro, la garanzia di condizioni di concorrenza eque, nonché l'applicazione delle regolamentazioni locali e il miglioramento dei servizi pubblici nel loro complesso;

20. elogia del pari le iniziative messe in campo dalla società civile, che hanno anche avuto un effetto positivo sull'assunzione di responsabilità da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di trasparenza della spesa pubblica. Incoraggia la partecipazione attiva delle organizzazioni della società civile alle iniziative di lotta alla corruzione, promuovendo la collaborazione tra governi locali, società civile e cittadini;

21. chiede che sindaci e consiglieri comunali ricevano una retribuzione adeguata, in particolare nei piccoli comuni, di modo che la funzione che ricoprono sia riconosciuta come posizione lavorativa a tempo pieno, al fine di rafforzare la buona amministrazione e l'integrità della governance dal basso;

22. sottolinea che le dichiarazioni di interessi e quelle relative alla situazione patrimoniale dovrebbero essere semplificate e centralizzate, in modo da sollevare i soggetti e gli enti che sono tenuti a presentarle da taluni oneri amministrativi, mentre l'accesso a tali dichiarazioni dovrebbe rispecchiare un attento equilibrio tra la tutela della vita privata e le aspettative dei cittadini in materia di trasparenza;

23. sottolinea l'importanza di rendere periodicamente conto del seguito dato all'attuazione dei codici di condotta e insiste sulla necessità di una formazione regolare e di periodiche valutazioni dei rischi settoriali per le pubbliche amministrazioni, nonché su quella di disporre di guide sull'interazione tra il settore pubblico e quello privato a livello locale e regionale. Incoraggia gli Stati membri a istituire meccanismi di comunicazione standardizzati, assicurando pratiche di trasparenza coerenti tra i vari settori. Le relazioni sulla trasparenza dovrebbero essere pubbliche e facilmente accessibili, affinché i cittadini abbiano modo di chiamare le autorità a rendere conto delle loro azioni;

24. chiede l'introduzione di solide misure di prevenzione, anche attraverso programmi di sostegno in materia di informazione e ricerca destinati a sensibilizzare maggiormente i cittadini;

25. elogia il ruolo che svolgono i mezzi di informazione nella lotta alla corruzione, nel rispetto dei principi di un giornalismo responsabile e di condotta etica, in particolare per quanto riguarda il diritto fondamentale alla presunzione di innocenza. Incoraggia lo sviluppo e l'applicazione di soluzioni digitali, ad esempio di piattaforme online per la segnalazione di casi di corruzione, in modo da facilitare le segnalazioni in forma anonima e sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica sulle questioni in materia di corruzione;

26. si impegna a svolgere un ruolo attivo nella creazione dell'organo etico interistituzionale e nell'elaborazione di norme sulla trasparenza applicabili a tutte le istituzioni e gli organi dell'UE. Si impegna a sostenere iniziative volte a migliorare l'assunzione di responsabilità e le condotte etiche in seno alle istituzioni e agli organi dell'UE. Esorta a istituire un quadro completo e uniforme per la segnalazione e il contrasto delle violazioni delle norme etiche in tutte le istituzioni dell'UE, in modo da garantire coerenza ed equità nella gestione delle questioni in materia di integrità;

27. è favorevole a rivedere il proprio codice di condotta per dare un esempio di integrità istituzionale e di trasparenza;

28. esprime vivo interesse a partecipare ai lavori della rete dell'UE contro la corruzione istituita dalla Commissione europea, nella ferma convinzione che la prospettiva locale e regionale sia fondamentale per combattere efficacemente la corruzione.

Bruxelles, 29 novembre 2023

*Il presidente*
*del Comitato europeo delle regioni*

Vasco ALVES CORDEIRO